

**LISTA DI CONTROLLO PER I CANTIERI EDILI, AI FINI DELLA
VALUTAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA APPLICATE,
REDATTO A CURA DI ANCE – AQUILA.**

Guida di riferimento per Datori di lavoro e Responsabili di cantiere.


Valido supporto oltre che per il datore di lavoro, anche e soprattutto per i direttori di cantiere, i preposti, i capi squadra, gli assistenti e per tutti coloro che quotidianamente sono addetti alla conduzione del cantiere.



4 LISTA DI CONTROLLO

Per la verifica dell'attuazione dei principali adempimenti in materia di sicurezza nei cantieri edili e della documentazione da custodire in cantiere.

È un valido supporto oltre che per il datore di lavoro, anche e soprattutto per i direttori di cantiere, i preposti, i capi squadra, gli assistenti e per tutti coloro che quotidianamente sono addetti alla conduzione del cantiere.



4 Lista di controllo

Aggiornato a Aprile 2012

n.p.= non previsto

Documentazione da custodire in cantiere

- Esposizione, ove sussiste l'obbligo, della copia della Notifica Preliminare (art. 99 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Copia del Piano Operativo di Sicurezza (POS) (art. 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Copia del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) - (art. 100 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Copia del Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) - (art. 131, comma 2, lettera b) D.Lgs. 163/06);
si no n. p.
- Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.) del ponteggio (art.134, comma 1 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Copia della autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio e copia della relazione tecnica del fabbricante (art.131, comma 6 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Progetto del ponteggio (alto più di 20 m o non realizzato nell'ambito dello schema-tipo) firmato da un ingegnere o architetto abilitato (art. 133 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Disegno esecutivo del ponteggio (art. 133, comma 6 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Documentazione comprovante l'avvenuta formazione del preposto e degli addetti al montaggio del ponteggio e/o attestante l'esperienza di montaggio di ponteggi maturata dagli stessi (art.136, comma 6 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 kg completi dei verbali di verifica periodica (allegato V D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Documentazione comprovante la verifica trimestrale di funi e catene (allegato V D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Copia della richiesta di verifica all' A.S.L. competente per territorio in



Lista di controllo 4

seguito al trasferimento degli apparecchi di sollevamento (allegato V D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• Libretti dei recipienti a pressione di capacità superiore a 25 l. (es. compressori d'aria, ecc.) (allegato V D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• Copia delle disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi durante i lavori in prossimità di parti attive (art 117 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere alla regola d'arte, rilasciata da un installatore abilitato (D.M. 37/08);

si no n. p.

• Documentazione comprovante la trasmissione della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico del cantiere e/o di protezione contro le scariche atmosferiche, entro trenta giorni della messa in esercizio dell'impianto all'INAIL (ex ISPEL) ed alla ASL territorialmente competenti (DPR 462/01);

si no n. p.

• Documentazione comprovante l'avvenuta verifica periodica biennale dell'impianto elettrico di messa a terra e/o di quello di protezione contro le scariche atmosferiche (DPR 462/01);

si no n. p.

• Relazione tecnica relativa alla protezione contro i fulmini delle strutture metalliche presenti in cantiere ove siano riportate le valutazioni dei rischi dovuti al fulmine e le eventuali misure di protezione (CEI 81-10);

si no n. p.

• Tabella espositiva dell'orario di lavoro;

si no n. p.

• Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

si no n. p.

• Certificato di regolarità contributiva (DURC);

si no n. p.

• Copia lettere di assunzione dei dipendenti presenti in cantiere;


si no n. p.

• Copia UNILAV;

si no n. p.

• Copia del piano di lavoro redatto dal datore di lavoro ed inviato all'Organo di vigilanza, prima dell'inizio dei lavori di bonifica dell'amianto (art. 256, comma 2 D.Lgs. 81/08)

si no n. p.



4 Lista di controllo

- Libretti di uso e manutenzione delle macchine e copia del certificato di conformità delle stesse;
si no n. p.
- Permesso a costruire o DIA;
si no n. p.

Installazioni fisse

- Recinzione del cantiere. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni (art. 109 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Luoghi di transito. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate (art. 110 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Protezione dei posti di lavoro. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali (art. 114 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi (art. 114 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune;
si no n. p.
- La segnaletica è conforme alle lavorazioni in atto, alle disposizioni di Piano (Piano di Sicurezza e di Coordinamento quando previsto; Piano Sostitutivo, quando necessario; Piano Operativo di Sicurezza, sempre) ed è sufficiente? (art. 163 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Esistono idonei mezzi di lotta antincendio? (il cantiere edile si presenta generalmente a basso rischio d'incendio, è comunque consigliabile di-



Lista di controllo 4

sporre di almeno un estintore);

si no n. p.

• Gli spogliatoi risultano a norma e rispondenti alle esigenze del cantiere? (*devono essere capienti, areati, illuminati, difesi dalle intemperie dotati di sedili ed armadietti per il vestiario*) (allegato XIII D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• Gli impianti igienico sanitari risultano conformi e a norma? (*il cantiere deve essere dotato di gabinetti e lavabi; in deroga ed eccezionalmente è possibile stipulare convenzioni private con esercizi pubblici presenti vicino al cantiere*) (allegato XIII D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• E' presente e conforme alle norme un locale di ricovero e di riposo? (*locale in cui ripararsi in caso di intemperie, dotato di sedili e di un tavolo e riscaldato durante la stagione fredda*) (allegato XIII D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• Sono presenti in cantiere i necessari presidi sanitari? (*cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione*) (allegato IV D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

Scavi e viabilità di cantiere

• E' assicurata nel cantiere la corretta viabilità alle persone e ai veicoli? (art. 108 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, e' vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete (art. 118 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.


• Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno (art. 118 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco (art. 118 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo



4 Lista di controllo

(art. 118 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo (art. 118 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu' di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno (art. 119 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri (art. 119 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporci idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione puo' essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura (art. 119 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi (art. 119 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori (art. 119 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna (art. 119 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.




Lista di controllo 4

- Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi (art. 119 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature. (art. 120 D.Lgs. 81/08)
si no n. p.

Opere provvisionali

- Per i lavori che si eseguono oltre i 2 mt di altezza sono state installate idonee opere provvisionali? (art. 122 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori (art. 123 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Deposito di materiali sulle impalcature. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere e' vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori (art. 124 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che e' consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro (art. 124 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Disposizione dei montanti. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione (art. 125 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli (art. 125 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale (art. 125 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.



4 Lista di controllo

- L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda (art. 125 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purchè, in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità (art. 125 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia (art. 125 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- Parapetti. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione (art. 126 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- Ponti a sbalzo. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purchè la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità (art. 127 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- Sottoponti. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50 (art. 128 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni (art. 128 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto,



Lista di controllo 4

un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20 (art. 129 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato piu' di 40

centimetri per l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo.

Come sotto ponte puo'servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante (art. 129 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione puo' essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante (art. 129 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- Andatoie e passerelle. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento (art. 130 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico (art. 130 D.Lgs. 81/08);


si no n. p.

- Marchio del fabbricante. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante (art. 135 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- Manutenzione e revisione. Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalita' dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti (art. 137 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.




4 Lista di controllo

- I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione (art. 137 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Norme particolari. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici (art. 138 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- E' consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 30 centimetri (art. 138 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio (art. 138 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti (art. 138 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Per i ponteggi metallici fissi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe: a) alla disposizione di cui all'articolo 125, comma 4, a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato o il piano di gronda; b) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a condizione che l'altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio; c) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a condizione che l'altezza del fermapiEDE sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio (art. 138 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Ponti su cavalletti. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi (art. 139 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Ponti su ruote a torre. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati. (art. 140 D.Lgs. 81/08)
si no n. p.
- Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente (art. 140 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.



Lista di controllo 4

- Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti (art. 140 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; e' ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all'allegato XXIII. (art. 140 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- La verticalita' dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino (art. 140 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi (art. 140 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Difesa delle aperture. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio (art. 146 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto puo' essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio (art. 146 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondita' superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone (art. 146 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Scale in muratura. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti (art. 147 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all'altezza del pavimento del primo piano a difesa delle persone transittanti al piano terreno contro la caduta dei materiali (art. 147 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.



4 Lista di controllo

- Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri (art. 147 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- Lavori speciali. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego (art. 148 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta (art. 148 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

Apparecchi di sollevamento

- I ganci hanno ben inciso la portata massima ammissibile e sono provvisti di chiusura all'imbocco? Sono altresì applicate targhe ben visibili lungo il braccio della gru indicanti la portata massima in funzione dello sbraccio? (allegato V parte II D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- L'imbracatura dei carichi è effettuata con mezzi idonei per evitare la caduta del carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio? (allegato V parte II D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- Il sollevamento dei materiali sfusi avviene esclusivamente a mezzo di cassoni metallici o benne? (allegato V parte II D.Lgs. 81/08) *Non è ammesso l'uso della forza semplice; anche se imballati i laterizi sono considerati materiali sfusi;*

si no n. p.

- I bracci delle gru sono liberi di ruotare senza interferire con ostacoli fissi o mobili? (allegato V parte II D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- Se la gru è a rotazione bassa, risulta segregata con idoneo parapetto la zona circostante? (allegato V parte II D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- Risulta assicurata con mezzi idonei la stabilità e l'ancoraggio della gru? (allegato V parte II D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

Castelli di carico

- Il castello di carico su cui è montato l'argano è controventato ogni due piani di ponteggio, ancorato alla costruzione ogni piano di ponteggio e allestito con montanti di rinforzo nella stilata che regge l'apparecchio di sollevamento? (D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- Gli impalcati dei castelli di carico risultano sufficientemente ampi e muniti sui lati verso il vuoto di parapetto e tavola fermapiede? Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purchè in corrispondenza sia applicato un fermapiede alto non meno di cm. 30 (D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- Gli intavolati dei singoli ripiani sono formati con tavole avente uno spessore minimo di cm. 5? (D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- Il castello di carico è dotato del cartello indicante la portata massima (kg/mq) ? (D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

Impianti elettrici

- I cavi sono idonei in relazione al tipo di posa? (Norma CEI 64-8/5 art.522.1.2);

si no n. p.

- I componenti elettrici sono conformi alle prescrizioni di sicurezza delle relative norme, scelti correttamente e messi in opera in accordo con le prescrizioni normative, non danneggiati visibilmente, in modo tale da non compromettere la sicurezza? (Norma CEI 64-8/6);


si no n. p.

- I componenti elettrici hanno grado di protezione idoneo in relazione all'ambiente nei quali sono messi in opera? (Norma CEI 64-8/4/5; Norma CEI 70-1);

si no n. p.

- Sono utilizzate esclusivamente prese e spine di tipo industriale? (Norma CEI 23-12)

(N.B. se le derivazioni a spina sono collocate in luoghi protetti, cioè al riparo dalle intemperie, polvere, e non soggette ad urti, è consentito anche l'uso di prese a spine per uso domestico e similari; inoltre è ammesso



4 Lista di controllo

l'uso di adattatori di sistema per uso temporaneo. – Guida CEI 64-17);

si no n. p.

• I quadri sono del tipo ASC (Apparecchiature di Serie per Cantiere)?
(Norma CEI 17-13/1);

si no n. p.

• E' presente un impianto di messa a terra idoneo?
(Norma CEI 64-8/5 cap.54 app. A – Guida CEI 64-17);

si no n. p.

• Nei casi in cui le strutture metalliche non risultano “autoprotette”, è presente un impianto di protezione dalla fulminazione delle strutture individuate conforme alla

documentazione di progetto? (Guida CEI 64-17);

si no n. p.

Demolizioni

•Rafforzamento delle strutture. Prima dell'inizio di lavori di demolizione e' fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilita' delle varie strutture da demolire. (art. 150 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi (art. 150 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• Ordine delle demolizioni. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilita' delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti (art. 151 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza (art. 151 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• Misure di sicurezza. La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione (art. 152 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione (art. 152 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.



Lista di controllo 4

- Convogliamento del materiale di demolizione. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta (art. 153 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati (art. 153 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone (art. 153 Lgs. 81/08);

si no n. p.

- Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei (art. 153 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta (art. 153 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- Sbarramento della zona di demolizione. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti (art. 154 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto (art. 154 D.Lgs. 81/08);


si no n. p.

- Demolizione per rovesciamento. Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri puo' essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta (art. 155 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti (art. 155 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.



4 Lista di controllo

- Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata (art. 155 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Il rovesciamento per spinta puo' essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi (art. 155 D.Lgs. 81/08)
si no n. p.
- Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti (art. 155 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.

